

DECISIONE ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO DAI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO

del 13 dicembre 2003

relativa alla fissazione delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell'Unione Europea

(2004/97/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI A LIVELLO DI CAPI DI STATO O DI GOVERNO,

visto l'articolo 289 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/820/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2000, ha istituito un'Accademia europea di polizia (AEP) ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (3) La decisione 2002/187/GAI del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito l'Eurojust.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
- (6) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 24 gennaio 2002, è prevista l'istituzione di un'Agenzia ferroviaria europea ⁽⁶⁾.
- (7) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'11 febbraio 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.
- (8) In base alla proposta presentata dalla Commissione l'8 agosto 2003, è prevista l'istituzione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
- (9) In base alla proposta presentata dalla Commissione il 29 ottobre 2003, è prevista l'istituzione di un'Agenzia europea delle sostanze chimiche.

(10) Occorre fissare le sedi di questi vari uffici ed agenzie,

decidono:

Articolo 1

- a) L'Accademia europea di polizia (AEP) ha sede a Bramshill;
- b) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha sede a Parma;
- c) L'Eurojust ha sede all'Aia;
- d) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima ha sede a Lisbona;
- e) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha sede a Colonia;
- f) L'Agenzia ferroviaria europea ha sede a Lille-Valenciennes;
- g) L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ha sede in Grecia, in una città che sarà designata dal governo greco;
- h) il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sede in Svezia, in una città che sarà designata dal governo svedese;
- i) L'Agenzia europea delle sostanze chimiche ha sede a Helsinki.

Articolo 2

La presente decisione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, entra in vigore in data odierna.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2003.

S. BERLUSCONI
Il Presidente

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1644/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10).

⁽⁵⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 323.